

Le droit des esclaves. I codici neri del 1685 e del 1724 nei territori della nuova Francia

GIUSEPPE PATISSO

Quando nel 1985 fu ricordato in Francia il trecentesimo anno dell'editto di Fontainebleau, le sue conseguenze disastrose relativamente alla politica di tolleranza religiosa e l'emigrazione coatta di buona parte dei protestanti verso la Germania e soprattutto l'Olanda, pochi ricordarono che quello era l'anno in cui assieme al famoso editto di Luigi XIV fu promulgato anche il Codice Nero, un testo legislativo che definiva il governo, l'amministrazione della giustizia, la disciplina e il commercio degli schiavi neri delle colonie francesi d'oltremare. Tale «dimenticanza» fu interpretata da diversi intellettuali d'oltralpe come un tentativo di «rimozione nazionale», come se la Francia avesse voluto dimenticare una delle sue pagine più buie relegando nel dimenticatoio della storia, e soprattutto della coscienza, responsabilità oggettive che investivano direttamente quello che era stato il suo ruolo nel mondo come potenza colonizzatrice e schiavista.

La Francia non fu però l'unica nazione europea a praticare la tratta: la rotta degli

schiavi verso le Americhe fu aperta dai Portoghesi già nel XV secolo e per circa un secolo e mezzo furono proprio i Lusitani, assieme agli Spagnoli, a praticare questo tipo di commercio. Gli inglesi e i Francesi entrarono in scena a partire dalla metà del XVII secolo quando nel 1642 Luigi XIII autorizzò ufficialmente tale pratica. Da questo momento in poi la tratta prese velocemente a svilupparsi raggiungendo il suo apogeo nel XVIII secolo: dai porti di Nantes, Le Havre, La Rochelle e Bordeaux partivano le navi che diedero vita al cosiddetto commercio triangolare. È stato calcolato che dei circa 11 milioni di schiavi deportati, 9,5 milioni arrivarono in America, in quei territori in cui la manodopera per la coltivazione della canna da zucchero prima e del cotone poi rappresentava il vero, fondamentale motore per l'economia schiavista. I dati sono abbastanza affidabili in quanto oggetto di numerosi studi quantitativi.

Va segnalato che non erano però solo gli europei a catturare direttamente i neri nel-

l'entroterra del continente africano ma le stesse tribù in lotta combattevano per procurarsi dei prigionieri da vendere agli europei come schiavi e che gli schiavisti africani rastrellavano mercati e villaggi per potersi procurare prigionieri da scambiare. Si stima che solo il 2% degli schiavi che attraversarono l'Atlantico furono catturati direttamente dagli occidentali mentre il restante 98% conobbe le catene a causa degli schiavisti (anche di colore) che operavano in Africa.

La tratta degli schiavi neri, fu praticata per secoli dagli egiziani, dai romani, dagli arabi e dalle popolazioni berbere. Queste popolazioni

transportaient les esclaves de la vallée du Nil, et en particulier de la Nubie, ma l'absence de données a rendu impossible de définir l'importance de ce commerce, en particulier avant la diffusion de l'Islam.

[M. R. Turano-F. Degli Atti, *Les traites négrières*, p. 145]

Dal VII-VIII secolo tale commercio assunse proporzioni sempre più vaste e articolate spostandosi dall'Africa all'Asia, all'Europa, verso il mar Rosso e l'oceano Indiano. Ancor prima che Portoghesi, Spagnoli, Inglesi, Francesi e Olandesi implementassero tra XVI e XVIII secolo la tratta atlantica degli schiavi neri verso le colonie europee delle Americhe per impiegarli nelle piantagioni di cotone, canna da zucchero, cacao, caffè (Cfr., S. W. Mintz, *Storia dello Zucchero*, pp. 34-47) gli italiani già nel XV secolo si dedicarono a questo tipo di commerci. Nel momento in cui il traffico di schiavi verso l'est del mondo si sgonfiò ma ancora non si affacciò prepotentemente quello verso ovest, un personaggio come Antonio di Noli, un capitano genovese che

intendeva occuparsi della coltivazione della canna da zucchero nelle isole di Capo Verde, ottenne nel 1460 dal re del Portogallo, l'autorizzazione all'importazione di schiavi neri. Ed inoltre, tra il 1489 e il 1497 il fiorentino Cesare de' Barchi vendette sulla piazza di Siviglia circa duemila schiavi provenienti da alcune regioni della Guinea dove nello scalo di Santiago, ivi fondato, la famiglia Barchi deteneva una concessione (Cfr., O. P. Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, pp. 38-44).

Se la storiografia internazionale ha dedicato ampio spazio al ruolo svolto da figure come Cristoforo Colombo, Alvise Cadamosto, Amerigo Vespucci o Antoniotto Usodimare relativamente alle esplorazioni e alle scoperte, ben poca attenzione ha prestato al ruolo che ebbero mercanti e banchieri italiani nel fornire tecnologia e capitali che consentirono al Portogallo di fondare un impero commerciale dal pacifico alle coste del Brasile e dell'Africa.

Fu comunque tra il XVI e il XVIII secolo che come accennato si conobbe la massima diffusione del commercio di schiavi neri che dalle coste africane venivano ammassati sulle navi negriere per essere poi venduti sui mercati di Haiti, Cuba, Brasile, Santo Domingo (solo per citare alcuni dei luoghi in cui era più diffuso questo tipo di commercio).

La tratta atlantica degli schiavi neri e il continuo, massiccio afflusso dall'Africa verso le colonie americane, trova nelle piantagioni della canna da zucchero e nella produzione e nel commercio dei suoi derivati la causa principale. La canna da zucchero, portata nel Nuovo Mondo da Cristoforo Colombo durante il viaggio del 1493 dalle isole Canarie, fu piantata per la prima volta a Santo Domingo e verso il 1516 la

prima produzione americana raggiunse l'Europa. Già dagli inizi del XVI secolo, la manodopera era fornita dagli schiavi africani che seppur in numero esiguo rispetto agli anni a venire, contribuirono a far crescere questo tipo di coltivazione.

Se i risultati ottenuti dall'industria saccharifera spagnola furono inferiori a quelli ottenuti poi dai Portoghesi, va comunque sottolineato il carattere pionieristico di tale iniziativa che vide l'utilizzo sempre maggiore di schiavi neri nel momento in cui la popolazione indigena iniziò a declinare vertiginosamente. Mentre nel corso della colonizzazione delle Americhe, gli Spagnoli (ed in parte i Portoghesi) puntarono sulla ricerca ed estrazione di metalli preziosi, i loro concorrenti nordeuropei incentrarono le loro attività sul commercio e sulla produzione di beni di consumo e tra questi sui prodotti delle piantagioni come zucchero, cotone, indaco ed in seguito anche caffè. Francesi e Inglesi (questi ultimi con l'ausilio degli Olandesi) a partire dalla metà del XVII secolo divennero i maggiori esportatori e produttori di zucchero del mondo occidentale. (Cfr., S. W. Mintz, *Storia dello Zucchero*, p. 55). Tali fiorenti commerci, attirarono nelle colonie francesi d'oltremare mercanti e faccendieri che fecero dello sfruttamento delle piantagioni la loro primaria attività economica. D'altronde

la production et le développement des cultures tropicales dans les colonies d'Amérique se réalisent dans l'intérêt exclusif de la France et correspondent à des principes généraux conforme au mercantilisme, principes qui précisent que les colonies ne sont créées que pour l'utilité exclusive de la métropole.

[F. Célémène-Limègre, *L'économie coloniale des antilles...*, p. 128]

Con l'ampliamento delle terre coltivate, crebbe anche la richiesta di manodopera da parte dei latifondisti, soddisfatta in gran parte dal massiccio afflusso di schiavi assicurato dalle navi negriere che si rifornivano dalle piazzeforti portoghesi situate lungo tutta la costa nord-occidentale dell'Africa, nonché nel golfo di Guinea, conosciuto anche come "golfo degli schiavi". Citando Bernardin de Saint-Pierre, Sidney W. Mintz scrive:

non so se caffè e zucchero siano essenziali alla felicità dell'Europa, so però bene che questi due prodotti hanno avuto molta importanza per l'infelicità di due grandi regioni del mondo: l'America fu spopolata in modo da avere terra libera per piantarli; l'Africa fu spopolata per avere le braccia necessarie alla loro coltivazione.

[Cfr., S. W. Mintz, *Storia dello Zucchero*, p. 53]

Queste parole sintetizzano il ruolo che lo zucchero ha avuto nella storia di due popolazioni lontane. Ma il commercio di questa sostanza non ebbe ripercussioni solo sugli amerindi e sulle popolazioni dell'Africa occidentale, ma anche sulla divisione del potere tra Spagna, Francia ed Inghilterra, ben consapevoli che chi avrebbe dominato il commercio dello zucchero sarebbe stata anche la nazione dominatrice dei traffici nell'oceano Atlantico. A gestire questi giochi di dominio erano i proprietari delle grandi piantagioni di zucchero ed i negrieri, che attraverso il loro potere economico, influenzavano quello politico per legittimare ed ottenere migliori condizioni giuridiche per i loro traffici.

La tratta degli schiavi non solo provocò una mutilazione delle società africane, ma anche un notevole danno economico al continente nero. Intorno al 1650, infatti, il commercio degli uomini lungo la costa occi-

dentale dell'Africa aveva sostituito quello dei prodotti agricoli e artigianali. I mercanti africani erano naturalmente pagati per gli schiavi che vendevano, ma il loro compenso era di natura improduttiva, tutto ciò che ne ricavano erano cianfrusaglie ed armi da guerra, fino ad arrivare ad i cauri (la conchiglia cauri è stata per centinaia d'anni la più diffusa moneta del Continente nero). Di fronte ad una richiesta di schiavi sempre più pressante, l'economia locale collassò. L'artigianato basato sul lavoro a domicilio poteva a mala pena sopravvivere: tessuti europei a buon mercato sostituirono, ad esempio, gli eccellenti tessuti della Guinea del Benin e del Dahomey.

La traite transocéanique — secondo Cristiane Taubira — est une entreprise industrielle qui aménage les fonds de caledes navires négriers de sorte à y tasser le plus grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants.

Et les Codes Noirs instituent un droit de mort du maître sur l'esclavage qui, aux Amériques, aurait tenté trois fois de quitter l'enfer des plantations pareillement dans l'Océan indien pour celui qui aurait frappé le maître au visage. C'est la peine de mort privatisée et ce n'est pas la mort douce.

[C. Taubira - a. castaldo, *Code Noirs, de l'esclavage aux abolitions...*, p. 10]

L'afflusso di manodopera dall'Africa era funzionale al tentativo di Colbert di rendere gli insediamenti francesi in America del Nord complementari a quelli delle Indie occidentali. Seguendo il modello britannico attuato nelle Barbados, i Francesi avevano fondato nella Martinica, Santo Domingo e Guadalupa (isole che furono definitivamente sottratte agli Spagnoli nel 1697) una serie di fiorenti colonie che basavano la propria economia sulla produzione e il commercio dello zucchero. Sicuramente la canna da zucchero rafforzò ulte-

riormente la tendenza al latifondismo, fece aumentare il valore delle terre obbligando i latifondisti ad introdurre pratiche agricole con cicli produttivi più completi. Ma rispetto alla colonizzazione britannica, nel Nord America la presenza francese ebbe una diffusione di tipo intensivo e non estensivo e tutti gli sforzi della Corona non riuscirono a rendere il Canada una provincia agricola così come avrebbe voluto il ministro Colbert che divenne invece una sorta di avamposto militare la cui principale attività economica era costituita dal commercio di pellicce con gli Amerindi.

Le piantagioni furono localizzate più a sud di quell'immenso impero che tra il XVII e il XVIII fu chiamato Nouvelle France che si estendeva dal Golfo di San Lorenzo alla foce del Mississippi comprendendo la grande regione dei laghi. Erano territori scarsamente popolati e abitati perlopiù da tribù di indiani (Huron, Ottawas ecc). La presenza francese si estendeva essenzialmente su tre grandi macro-regioni. Vi era la regione dell'Acadia, un'area dell'America settentrionale sulla costa dell'Oceano Atlantico che comprendeva le province marittime del Canada (Nuova Scozia, New Brunswick e Isola del Principe Edoardo) e parte del Quebec. Sembra che il suo nome sia legato alla figura di Giovanni da Verazzano che nel 1524 la volle chiamare come la regione Greca dell'Arcadia, luogo fertile e di grande abbondanza.

L'altra grande regione era il Québec esplorata per la prima volta da Jacques Cartier tra il 1534 e il 1536. Lo sviluppo della regione, dopo un primo timido interessamento di Enrico IV di Borbone, arrivò col Cardinale Richelieu il quale creò nel 1627 la Società dei Cento Soci, che in cambio della concessione di importanti diritti commer-

ciali si impegnava a popolare la colonia e a convertire gli indiani.

La regione della Louisiana comprendeva più di 20 attuali stati americani e fu Luigi XIV a volere che fosse colonizzata per contrastare le velleità britanniche nella zona. Le relazioni gesuitiche della fine del 1600 descrivono alcune di queste regioni come luoghi fertili e ospitali, una sorta di paradiso in terra. Nel XVIII secolo il dovere di evangelizzare i nuovi territori accompagna tutte le forme di insediamento coloniale e sia Luigi XIV che Luigi XV intendono riservare alla sola Chiesa cattolica il compito di diffondere la fede escludendo protestanti e ebrei.

La Louisiana non diventerà però un grande paese cattolico come era nelle intenzioni della Corona francese: la rivalità dei padri gesuiti con le missioni cappuccine sarà una delle cause fondanti della mancata, totale evangelizzazione degli indiani. Infine, il ricorso massiccio e brutale alla schiavitù non favorirà il trionfo della religione cattolica. Una volta introdotti nella regione vi sarà una sorta di divisione dei compiti tra i cappuccini che opereranno prevalentemente nelle città; mentre i gesuiti saranno attivi con le missioni. Le orsoline si occuperanno degli ospedali.

Nel 1660 la popolazione coloniale della Nuova Francia era formata da circa 30.000 coloni arrivando un secolo dopo a 90.000. Numeri esigui se comparati con le colonie britanniche del Nuovo Mondo le quali attorno alla metà del 1700 contavano circa 1.600.000 individui. Tali differenze risiedevano nell'accentuata migrazione coloniale britannica, alimentata da povertà urbana e persecuzioni religiose mentre in Francia, soprattutto nel XVI secolo, non vi fu una politica coloniale tendente a sostenere la crescita demografica delle colonie d'oltremare.



Le opere magnifiche di Luigi il Grande in tempo di pace. Stampa allegorica, Parigi, 1689.

Questa mancanza di vigore demografico ebbe alcune conseguenze importanti, prima fra tutte una sorta di incapacità di sfruttare in maniera intensiva l'enorme territorio a disposizione che restava sostanzialmente incolto. Per questi motivi divenne inevitabile un'alleanza con gli indiani nonché in Louisiana il ricorso a manodopera servile: autoc-toni, coloni ed africani resero l'impero francese in Nord America un'entità multietnica. La fine della guerra dei Sette anni nel 1763 decretò lo smembramento della Nuova Francia seppur continuarono a sopravvivere intere comunità francofone legate alla madrepatria. La presenza francese in Nord America,

prima legato all'intervento militare durante la Rivoluzione americana e poi al tentativo di Napoleone di far rivivere la Louisiana francese attesta la peristenza del sogno imperiale in quelle regioni.

Rispetto a quanto avveniva nei territori spagnoli dei Caraibi, dove la popolazione bianca raramente fu superata in quantità dagli schiavi neri, nelle colonie inglesi e francesi d'America il numero degli schiavi provenienti dall'Africa crebbe in maniera considerevole rispetto ai coloni europei, differenza che si accentuò soprattutto tra la prima e la seconda metà del 1700.

L'enorme afflusso di prigionieri dall'Africa verso il Nuovo Mondo aveva creato una società di stampo feudale e schiavista con un numero enorme di schiavi la cui vita andava regolamentata non dalle leggi ordinarie delle madrepatria che si applicavano ai colonizzatori ma da una speciale legislazione che servisse a fissare delle regole applicabili a tutti gli schiavi delle colonie d'oltremare: le Code Noir appartiene ad essa.

Nel Codice Nero è esplicitata la missione civilizzatrice della colonizzazione e la diffusione della religione cattolica legittimava in un certo qual modo la schiavitù degli africani in quanto essi andavano riportati nell'alveo del cristianesimo. Nel preambolo del Codice Nero del 1685, Luigi XIV ricorda la missione civilizzatrice della Francia e le sue responsabilità nei confronti di tutti i popoli che «la divina provvidenza ha messo sotto la nostra obbedienza» affermando che le popolazioni che vivono nelle isole francesi dell'America hanno bisogno urgente dell'autorità e della giustizia del sovrano, nonché di mantenere la disciplina della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana e per regolamentare la condizione degli schiavi nelle suddette isole.

La Francia non abbandona i suoi coloni americani e «benchè essi abitino in territori tanto lontani» l'autorità del sovrano è sempre presente sia con la grandezza della sua potenza che con «la prontezza dell'impegno nel soccorrerli nelle loro necessità». Per tale motivo viene dunque emesso «Le Code Noir, ou recueil d'édits, déclarations et arrêts, concernant la discipline et le commerce des esclaves nègres des îles françaises de l'Amérique», presentato a Versailles nel mese di marzo 1685 e il cui preambolo era il seguente:

Louis, par la grace de Dieu roi de France & de Navarre: A tous, présents & à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos Officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité & de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Eglise catholique, apostolique & romaine, pour y régler ce qui concerne l'état & la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir & leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. A ces causes, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ensuit.
[AA.VV., *Acte royal [1664-1744] Recueils de reglemens, édits, déclarations et arrêts: concernant le commerce, l'administration de la justice et la police des colonies françaises de l'Amérique, e les Engagés*, Paris 1744]

È evidente l'immagine di una missione civilizzatrice e cristiana che come scrive Sala-Moulins

relevons à ces propos que la couronne française jusqu'à milieu du XIX siècle, tout comme la couronne hispanique, depuis la fin du XV, rappelle sans cesse, dans sa gestion juridique des affaires coloniales, son destin messianique, traduit dans le concret par la priorité toujours reconduite de l'obligation d'évangélisation.

[L. Sala-Moulins, *Le Code Noir ou le calvaire de Canaan*, p. 90]

Nel I articolo del Codice si intimava agli ebrei di lasciare entro tre mesi i territori francesi, «à peine la confiscation del corps e de biens» e contemporaneamente, nel II articolo si affermava che tutti gli schiavi presenti nelle isole dovevano essere battezzati ed istruiti nella Religione Cattolica, Apostolica e Romana

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir le gouverneur et intendant desdites îles dans huitaine au plus tard, à peine d'amende arbitraire; lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

L'influenza dell'editto di Fontainebleau dello stesso anno è evidente seppur Colbert si rendeva realisticamente conto del fatto che proprio gli ebrei rappresentavano, assieme agli ugonotti, i gruppi sociali più attivi economicamente. Il terzo articolo del Codice che proibisce ogni pratica pubblica diversa dalla religione cattolica sembra ricalcare la seconda disposizione dell'editto di Fontainebleau nella quale si diffidavano i sudditi protestanti dal riunirsi per l'esercizio della loro religione, in nessun luogo o casa particolare, sotto qualunque pretesto ci possa essere, anche culti reali o di baliaggio, anche se fossero stati conservati da decreti del nostro Consiglio.

Il Codice Nero non è costruito tenendo presenti solo le necessità e la situazione delle colonie ma rispecchia fedelmente le sollecitazioni di carattere politico, sociale e soprattutto religioso che investono la Francia nella seconda metà del XVIII secolo. Negli articoli IV e V del Codice si afferma che non può diventare commandeur degli schiavi colui che non abbia fatto professione di fede verso la religione cattolica, pena la confisca degli schiavi che gli appartenevano. L'articolo V, inoltre, intimava ai protestanti di non turbare l'esercizio della religione cattolica e prevedeva una codanna esemplare nel caso tale norma non fosse stata rispettata.

Gli schiavi teoricamente erano obbligati a seguire le funzioni religiose ma in realtà i momenti principali della loro vita religiosa erano i battesimi dei bambini, i funerali o la prima comunione. Non seguivano la messa in quanto gli uomini asserviti, ed i loro padroni con essi, preferivano dedicare la domenica per lavorare e guadagnare. In molti casi lo schiavo, seppur battezzato, aveva bisogno dell'autorizzazione del suo padrone per seguire la messa, la qual cosa non sempre si verificava. Poiché gli schiavi sposati non potevano essere venduti separatamente, il padrone impediva il più delle volte che essi potessero contrarre matrimonio e ciò avveniva nonostante la naturale avversione della Chiesa locale nei confronti del concubinato. Una Chiesa che non sempre si schierava contro la schiavitù ma che anzi diventa in molti casi schiavista essa stessa mostrando contraddizioni e ambiguità. Molti erano gli uomini di chiesa che gestivano piantagioni di canna da zucchero e possedevano schiavi neri che venivano comprati e venduti alla stregua di una qualsiasi merce. Non erano pochi i

sacerdoti, assorti nelle loro speculazioni agricole e commerciali, che ritenevano la schiavitù un sistema da preservare per impedire che rivolte e disordini potessero sovvertire la pace sociale. In questo contesto l'applicazione del Codice Nero trova terreno fertilissimo.

Promulgato da Luigi XIV nel 1685, il Code noir rappresenta la massima espressione della legislazione schiavista tra XVII e XVIII secolo. È un testo giuridico fondamentale nella regolamentazione della schiavitù dei neri nelle terre francesi d'oltreoceano come la Guyana, le Antille e la Louisiana, quest'ultima colonia nordamericana, avamposto chiave per l'espansione e i rapporti commerciali verso settentrione. (G. Havard-C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, p. 477; cfr. J. Pritchard, *In Search of Empire*, p. 313-333)

La redazione del Code iniziò nel 1681, quando Jean Baptiste Colbert, Segretario di Stato e della Marina francese, ordinò, previa autorizzazione del sovrano, di redigerlo (Cfr., R. Blackburn, *The making of New World slavery*, p. 290-292). Deceduto Colbert, fu il figlio, Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, a portare avanti l'opera di codificazione del padre, terminata due anni più tardi grazie anche alla collaborazione dei redattori Charles de Courbon, conte di Blenac, («gouverneurs et lieutenants généraux des îles d'Amériques» per il re di Francia tra il giugno del 1684 e il febbraio del 1691) e Jean-Baptiste Patoulet, il quale come segretario del governatore della Nuova Francia, Jean Talon, aveva potuto apprendere e regolamentare i metodi del commercio triangolare nelle nuove colonie. Originario di Châlons-sur-Marna in Champagne, Jean Talon, fa i suoi studi a Parigi, al collegio di Clermont,

diretto per i Gesuiti, ed occupa poi importanti posizioni nell'amministrazione militare fino ad essere nominato nel 1630 dal cardinale Richelieu a capo del Consiglio del re Luigi XIII ed del suo principale ministro. Il suo impegno è indirizzato nel ristabilire ed ad imporre ovunque l'autorità del sovrano di fronte agli ultimi sussulti di un potere feudale oramai in declino. Per bloccare gli ultimi poteri del sistema feudale che volge alla sua fine. Fu governatore nelle colonie canadesi della Nuova Francia e sotto suo diretto impulso fu avviato il commercio triangolare tra il Canada, le Antille e la Francia (Cfr., T. Chapais, *The Great Intendant*, pp. 4-5).

La compilazione legislativa non nacque dal nulla ma dall'analisi e dalla rielaborazione di norme che regolamentavano le pratiche schiaviste degli spagnoli nel Nuovo Mondo (come l'asiento) che servì, peraltro, a colmare eventuali vuoti legislativi. Il sistema dell'asiento si diffuse ben presto dalla Spagna in America e particolare importanza assunse l'asiento de negros, una sorta di accordo per il commercio di schiavi che la Spagna siglò prima con Luigi XIV nel 1701 e poi, dopo il Trattato di Utrecht con l'Inghilterra nel 1714 (Cfr., M. Artola, *Asiento*, in *Enciclopedia de Historia de España*, pp. 89-90).

Il Code Noir si compone di sessanta articoli che gestiscono la vita, la morte, l'acquisto, la vendita, l'affrancamento e la religione degli schiavi. Da un punto di vista strettamente religioso i neri vengono considerati delle anime da convertire al cristianesimo (ed è questo lo spirito dei primi articoli del Codice) ma più ci si addentra negli articoli più ci si rende conto che realmente i neri risultano essere semplicemente descritti come beni mobili trasmissibili

e negoziabili. Nel Code Noir furono elaborati, perciò, veri e propri «quadri concettuali» sotto forma di articoli, che vietavano espressamente ai sudditi di considerare i neri al di fuori dell'idea di «merce».

Théoriquement, le Code Noir apparaît comme un ensemble de lois articulant une série de droits et de devoirs d'exception au concert général de la loi française ou, plus modestement, aux usages juridiquement retenus en métropole.

[L. Sala-Molins, *Le code noir...*, p. 73]

Ma il Code Noir non era solo la risposta giuridica della Francia della seconda metà del XVII sec. alle necessità dei suoi sudditi nelle colonie americane. Con esso il ministro Colbert si propose di riempire un vuoto giuridico relativo alla tratta degli schiavi neri e alla loro permanenza nelle colonie per regolamentare e proteggere una «merce» indispensabile a mantenere alta la produttività e l'economia dei territori d'oltremare. Politicamente ed economicamente parlando, Colbert è fortemente convinto di portare a compimento il suo lavoro di regolamentazione giuridica e commerciale, dato che nelle colonie, e soprattutto nelle Antille, i coloni commettono ogni forma di arbitrio. Sembra dunque urgente contenere questo spirito frondista ribadendo la sovranità dello Stato nelle terre lontane.

Almeno formalmente è evidente la volontà da parte della Corona di subordinare il libero arbitrio del padrone di schiavi a quello del sovrano, legalizzando di fatto tutti quegli abusi che non fossero stati puniti. Tra l'altro, nel 1724, apparirà una seconda versione del Code Noir con aggiunte più rigorose, che riguardavano le politiche matrimoniali e l'ambito economico, volute appositamente per inasprire il controllo sui proprietari di schiavi, spesso recalcitranti ad accet-

tare le disposizioni reali. Per poter sposarsi lo schiavo deve avere il consenso dal suo padrone ed i suoi bambini apparterranno al proprietario della madre. In materia civile lo schiavo non ha il diritto di proprietà e non può trasmettere eredità ai suoi discendenti. Questa versione, aggiornata da Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, modificò la stessa prospettiva dalla quale si guardava al tema della schiavitù: la seconda versione del Code Noir del 1724, applicato durante gli anni successivi in tutti i territori francesi, differiva dal Codice colbertino del 1685 per alcuni, pochi termini – ma significativi – come l'uso del sintagma «schiavo negro» che appare infatti nel preambolo, ed il termine «bianco» che si utilizzerà a più riprese. Dove la distinzione operativa opponeva nel testo del 1685 gli uomini liberi agli schiavi, si accompagna qui un'altra distinzione tra bianchi e neri. Obiettivo del Codice non è quello di migliorare la vita degli schiavi ma di formalizzare delle regole che devono essere applicate assieme ai doveri dei padroni: nei fatti tali regole saranno rispettate mentre i doveri dei padroni nei confronti degli schiavi resteranno solo puro ideale. Il proprietario aveva il dovere di mostrarsi moderato nelle punizioni, di nutrire i suoi schiavi e vestirli correttamente ma nella pratica la sola legge che regnava nelle piantagioni era quella dell'arbitrio e dell'abuso.

Possiamo dividere il Code Noir in sei diversi quadri di riferimento:

nel primo, (articoli I-XIV) si ordina alle autorità d'oltremare di cacciare gli Ebrei da quei territori in ottemperanza alla Lettera di Patente di Luigi XIII del 23 aprile 1615 con la quale si espellevano, su modello spagnolo, les juifs dalla Francia. L'art. I recitava, infatti:

...enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens

si ordinava, inoltre, di educare ed istruire gli schiavi alla religione cattolica romana, nonché a battezzarli «dans le temps convenable» (art. II), proibendo, nel contempo, sia agli schiavi che ai loro padroni, ogni altra pratica religiosa che non fosse quella Cattolica Apostolica Romana; si ingiungeva ai sudditi (art. VI) l'obbligo di rispettare la domenica, le altre feste religiose cattoliche e si proibiva in quei giorni il lavoro degli schiavi

à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages,

pena l'ammenda e

de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des dits sucres que des dits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.

Nei giorni indicati veniva anche proibito il mercato «des negres». Nonostante gli schiavi cercassero di mantenere le loro usanze africane, i loro riti e la loro religione, un numero sempre crescente sarà battezzato. In Louisiana però

les maîtres ne respectaient pas toujours l'obligation que le Code Noir leur imposait d'instruire leur esclaves dans la religion catholique, soit par indifférence religieuse, soit faute de prêtres, les esclaves vivant dans les plantations isolées. [G. Havard-C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, p. 495]

Il battesimo degli schiavi diventa più sistematico nei paesi dell'Illinois soprat-

tutto per per presenza attiva dei gesuiti. Già il cardinale Richelieu, infatti, cercò di ampliare e colonizzare i territori della Nuova Francia con la concessione di particolari diritti commerciali e con la nomina di Champlain a governatore dei territori occidentali d'oltremare, il cardinale proibì ai protestanti di risiedere in quei luoghi lasciando ampio margine di manovra alla chiesa cattolica e agli ordini missionari come quello gesuita. Gli articoli dall'VIII al XIII affrontano la legislazione relativa ai matrimoni. Nell'articolo VIII i Sudditi che non professano la Religione Cattolica, Apostolica e Romana vengono considerati incapaci di poter contrarre in futuro un matrimonio valido e venivano dichiarati bastardi i bambini nati da tali unioni. Per questo, nell'articolo successivo si precisa che

s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amen-de, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants; et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis; n'entendons, toutefois, le présent article, avoir lieu, lorsque l'homme libre, qui n'était point marié à autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes observées par l'église, ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres, et légitimes

L'unica eccezione è, ancora una volta, ammessa nel caso in cui il matrimonio tra il padrone e la schiava fosse celebrato, nell'unico rito religioso legale, cioè il cattolico. È necessario sottolineare, inserendosi nella diversa prospettiva, dichiaratamente razzista, del Code Noir del 1724 (la cui redazione fu completata nel dicembre 1723 per poi essere applicato a partire dall'anno successivo), che vi è una modifica a riguardo, riportata all'inizio dell'art. VI del Codice aggiornato secondo il quale si proibisce ai

sudditi bianchi dell'uno e dell'altro sesso di contrarre matrimonio con i neri, pena una punizione o un'ammenda comminata arbitrariamente proibendo in maniera categorica a qualsiasi curato, sacerdote, missionario, secolare o regolare di celebrare il matrimonio. L'art. XI si esprime in questo modo:

défendons très expressément, aux curés, de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne sont apparoir du consentement de leurs maîtres; défendons aussi, aux maîtres, d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Negli articoli successivi si lascia al padrone la decisione di permettere o meno il matrimonio fra schiavi anche contro la loro volontà e viene regolato il possesso dei figli da parte della donna libera o schiava nonché dell'uomo che si trovi in una simile condizione. L'art. XIII si esprime in questo modo:

Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles, soient de la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

La donna sottomessa trasferisce automaticamente ai figli l'onta della schiavitù e ciò avviene senza possibilità alcuna di deviare dal destino assegnatole, se non sposando il proprio padrone. In tal modo è la madre che trasmette la condizione giuridica. Si viene a formare, così, un circolo vizioso cui è impossibile uscire e che fa dipendere lo schiavo dal padrone, e quest'ultimo dal re e dalla dottrina della Chiesa cattolica. La sua salvezza consiste solo nel battesimo al punto che l'art. XIV, nel mentre impone ai padro-

ni di seppellire i propri schiavi in cimiteri posti in terra consacrata, proibisce che questi possano accogliere i corpi di coloro che muoiono senza aver ricevuto il battesimo, i quali dovranno essere seppelliti

dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Il secondo gruppo di articoli (XV-XXI) regola la vita degli schiavi nel quotidiano, al di fuori di momenti come la nascita, il matrimonio, la morte, che trovano nei primi quattordici articoli la loro collocazione normativa. Lo schiavo non è in nessun modo proprietario del suo corpo e gli è proibito portare armi offensive o grossi bastoni, pena le frustate e la confisca di tali beni (che diventano di proprietà di chi li ha sequestrati); è proibito appartenere a padroni diversi e sono altresì proibiti gli assembramenti magari col pretesto di una festa, sia di giorno che di notte. Agli schiavi è proibito vendere o detenere ogni prodotto: tanto la canna da zucchero quanto ogni altro tipo di beni, senza l'espresso consenso dei loro padroni i quali devono fornire lasciapassare o marchi riconosciuti che garantiscano la legittimità di tale tipo di commerci il cui controllo è demandato agli ufficiali preposti a tale scopo, pena l'appropriazione della merce posseduta dagli schiavi se questi ultimi non hanno il permesso dai loro padroni. È quanto espresso dall'articolo XIX che recita:

Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures Sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans

restitution du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.

In pratica la legalizzazione a tutti gli effetti di ogni sorta di abuso dei bianchi sui neri relativamente alla proprietà materiale. Non sempre era facile per gli schiavi essere nutriti quanto bastava e, soprattutto in bassa Louisiana l'alimentazione ordinaria fatta di riso, mais e patate era a tal punto insufficiente che era consentito agli schiavi allevare volatili e maiali, nonchè coltivare, durante il sabato, la domenica o altri giorni di festa, piccoli appezzamenti di terreno situati vicino alle loro capanne (G. Havard-C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, p. 477).

In un terzo gruppo di articoli (XXII-XXIX) è regolamentato il sostentamento degli schiavi da parte del padrone. Quest'ultimo, infatti, secondo il Codice, veste lo schiavo, con due abiti di tela l'anno; fornisce, a partire dall'età di dieci anni, farina di manioca,

...avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion.

Tale quantità, ma dimezzata, dovrà essere fornita per ogni bambino di età inferiore ai dieci anni. L'articolo XXIII proibisce la somministrazione di acquavite di canna al posto delle derrate alimentari precedentemente elencate, mentre negli articoli successivi (XXIV-XXV) si specifica l'obbligo per i padroni di provvedere al fabbisogno degli schiavi, concedendo a questi di poter lavorare alcuni giorni della settimana per conto proprio. Nell'art. XXVI lo schiavo denutrito e maltrattato ingiustamente dal padrone ha il diritto di rivolgersi al procuratore coloniale (l'art. XX dell'editto del

1724 indica anche gli ufficiali di rango inferiore) per far valere i suoi «diritti» e perseguire i padroni. Per la prima volta compare nel Codice uno strumento giuridico di difesa dello schiavo. La realtà, tuttavia, era ben diversa: non sussistevano le condizioni minime affinché fosse fatta giustizia, anche perché non venivano considerati crimini tutti quei trattamenti che oggi definiremmo torture. Negli articoli che vanno dal XXVII al XXIX i padroni sono obbligati a provvedere alle cure o al pagamento delle stesse per gli schiavi ammalati o anziani ed allo stesso tempo ad impedire qualsiasi tipo di trasmissibilità materiale da padre in figlio, regola che si estende anche per gli schiavi liberati,

...sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents ou tous autres, Kibres, ou Esclaves, puissent rien prétendre, par succession, disposition entre vifs, ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses, et obligations qu'ils auroient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer, et contracter de leur chef.

L'art. XXIX attribuisce, inoltre, generiche responsabilità ai padroni relativamente al corretto svolgimento o meno di incarichi affidati agli schiavi.

Gli articoli che vanno dal XXX al XXXVII, costituiscono una sorta di quarta parte del Codice: in essi sono riprese le tematiche del preambolo e si dichiara che lo schiavo è giuridicamente e pubblicamente inadatto ed incapace, perché privato delle conseguenze pubbliche della sua volontà. Gli è preclusa ogni forma di ribellione; non può giuridicamente agire, non può protestare. La quarta parte ha inizio con l'articolo XXX relativamente alla versione del 1685 e con il XXIV in quella successiva del 1724. Tra le

due stesure vi è una differenza significativa. Se, infatti, nella prima si afferma che gli schiavi non potranno ricoprire alcun incarico pubblico, nè fungere da arbitri o testimoni, sia in materia civile che penale (e nel momento in cui dovessero testimoniare, le loro affermazioni dovranno servire ai giudici solo per ricostruire i fatti, ma in alcun modo avranno valenza di prova) nella seconda versione viene aggiunto un esplicito divieto:

mais dans aucun cas ils ne pourront servir de témoins pour ou contre leurs maîtres.

[A. Castaldo, *Code Noirs, de l'esclavage...*, p. 63]

Si vuole evitare in qualsiasi modo (soprattutto con la codificazione supplementare del 1724) che i neri possano accedere a vario titolo nelle pieghe della burocrazia coloniale, indispensabile, peraltro, al mantenimento del sistema schiavista. Gli articoli successivi ritornano sulla questione ribadendo che gli schiavi non possono essere parte, né essere in Giudizio sia in materia civile che penale

sauf à leurs maîtres d'agir et de défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves

Ovviamente potevano però essere perseguiti penalmente e giudicati in una prima istanza da Giudici ordinari e poi eventualmente in appello di fronte al Consiglio del Sovrano per l'istruttoria con le stesse formalità riservate agli individui liberi. Gli articoli che vanno dal XXXIII al XXXV, contemplano fino all'uso della pena di morte per lo schiavo (anche in condizione di libertà) colpevole di aver colpito il proprio padrone o i componenti della sua famiglia,

(l'esclave qui aura frappé son Maître, ou la Femme de son Maître, sa Maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort),

le persone libere,

(...et quant aux excès et voies de fait, qui seront commis par les Esclaves, contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échet),

o di aver rubato cavalli, muli, buoi, mucche,

(les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, boeufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert).

Per i furti, ritenuti meno gravi, di montoni, pollame, capre, zucchero, manioca, piselli o altri legumi era prevista la punizione a colpi di frustate e il marchio a fuoco sulla spalla col simbolo del giglio. Per i padroni era previsto l'obbligo di riparare economicamente i danni procurati dal proprio schiavo oppure, entro tre giorni cedere lo schiavo stesso a chi aveva subito il danno.

Gli articoli del Codice che vanno dal XXXVIII al XLIII stabiliscono modi e strumenti di punizione degli schiavi che cercano di fuggire dai loro padroni e dalla loro condizione. Il corpo sociale si riserva il diritto di mutilazione, amputazione, esecuzione, nonché quello di rinvio a giudizio e di perdono. Un «perdono» concesso quando il padrone si è intromesso nel mutilare o nell'uccidere con oggetti che non ha il diritto di utilizzare. Può usare la frusta, le funi, le catene, il giogo e la maschera di ferro, ma è proibito l'uso delle tenaglie e dei coltelli.

La fuga di uno schiavo andava punita e la punizione era commisurata al tempo passa-

to dal momento in cui era fuggito. Se questo durava un mese, dopo la denuncia alle autorità competenti, il padrone aveva il diritto di tagliarli le orecchie e marchiarlo a fuoco col giglio; passati due mesi gli si poteva marchiare l'altra spalla e tagliargli il garretto (parte posteriore della caviglia o la parte della gamba tra il calcagno e il polpaccio), la successiva punizione consisteva nella pena di morte. Gli schiavi liberi che davano rifugio ad uno schiavo fuggitivo erano condannati a pagare al padrone dello schiavo 300 libbre di zucchero per ogni giorno in cui era stato nascosto. Era inoltre previsto un risarcimento in denaro al padrone che aveva denunciato il suo schiavo se quest'ultimo fosse stato condannato a morte. La valutazione era di competenza di «deux principal Habitants de l'Isle», nominati d'ufficio dal Giudice, e il valore dello schiavo andava corrisposto da una sorta di «fondo di mutuo soccorso» imposto ai padroni di fronte ad un rischio comune. (L. Sala-Moulins, *Le Code Noir...*, p. 170). Agli stessi il Codice consentiva (art. XLII) di incatenarli e colpirli con la corda o con la verga ma proibiva loro di torturarli o mutilarli,

à peine de confiscation des Esclaves & d'être procédé contre les Maîtres extraordinairement.

Il XLIII articolo del Codice, che chiude idealmente la quinta parte, si rivolge ai padroni o ai loro commandeurs prevedendo nei loro confronti una pena se questi avessero ucciso uno schiavo che si trovasse in quel momento

sous leur puissance, ou sous leur direction.

Nei confronti del padrone, peraltro, era prevista una punizione commisurata

all'atrocità del delitto compiuto. Se invece gli accusati fossero stati prosciolti da quanto loro ascritto, le autorità avrebbero permesso agli «ufficiali» francesi, investiti del compito di far rispettare le leggi, di prosciogliere

tant les Maîtres que les Commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin des nos Graces

Una società schiavista è una società violenta, ancor più violenta di quella dove vi sono solo uomini liberi. D'altronde la schiavitù si fonda sulla violenza, sulla privazione dei diritti e della libertà, sulla dominazione di un individuo su un altro, di un gruppo sull'altro gruppo. La violenza dei padroni diventa strumento di minaccia e di terrore ed il sopruso, in questo contesto, trova una sua naturale, sistematica applicazione. Inoltre, scrivono Gilles Havard e Cécile Vidal, "les formes prises par la violence exercée par les maîtres sur leurs esclaves noirs ne furent pas sans effet sur la violence existant au sein même de la société européenne. Dans l'esprit de certains Blancs, les relations de domination inhérentes à l'esclavage s'exprimaient précisément dans la violence abusive et les mauvais traitements qu'un maître pouvait imposer à son esclave" (G. Havard, C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, p. 503).

Di fronte a tale uso ed abuso della violenza le norme schiaviste cercano di porre un limite: il comportamento dei padroni deve essere improntato a quello dei «buoni padri di famiglia» così come specificato nel Code Noir, in alcune norme di stampo paternalistico. In Louisiana, rispetto alle Antille, il ricorso a punizioni estreme, come la pena di morte, sarà molto raro anche se il trattamento degli schiavi varia-

va da padrone a padrone. Ma i campi di applicazione della mormativa regia si restringono di fronte alla presenza di una sorta di sfera privata che regola il rapporto quotidiano tra schiavo e padrone. In tale contesto il potere reale delega ai latifondisti una parte del potere giudiziario, riservandosi l'applicazione delle pene per i reati più gravi (G. Havard, C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, pp. 508-509). Le brutalità nei confronti degli schiavi non sono solo esercitate dai loro padroni ma anche da chi su di essi non ha alcun diritto e non a caso le Code Noir, riconosce e circoscrive l'uso della violenza nella sfera di azione del padrone nei confronti dei propri schiavi. Ciò non impedisce i numerosi suicidi e infanticidi che si registrano nella popolazione nera.

Nella sesta ed ultima parte del Codice lo schiavo è considerato un oggetto trasferibile, del quale occorre fissare il prezzo. Egli non è né un animale, né un persona ma solo merce. Fissare dei parametri precisi nella vendita ed acquisto di tale merce, avrebbe evitato ai «bianchi» ogni sorta di controversia in occasione di transazioni finanziarie. Già l'articolo XLIV dichiara gli schiavi «beni mobili» che potevano entrare nelle colonie senza dar luogo ad ipoteche e ad altri diritti feudali o signorili e si specificava nell'articolo seguente che le autorità, tuttavia, non intendevano privare i sudditi della possibilità di specificare che gli schiavi appartenevano a loro, ai loro familiari nonché ai loro discendenti

ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers & autres choses mobilières.

Per qualsiasi questione relativa al sequestro degli schiavi per omesso paga-

mento dei debiti, la loro condizione andava equiparata a quella degli altri beni mobili, prevedendo solo alcune eccezioni:

ne pourront être saisis et vendus séparément le Mari & la Femme & leurs enfans impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même Maître,

e per questo ogni sequestro o vendita effettuati senza tener conto di quanto sopra enunciato andavano considerati nulli.

Era proibito – in linea generale – il sequestro per debiti degli schiavi tra i 14 ed i 60 anni impiegati nella lavorazione dell'indaco o negli zuccherifici e gli articoli che vanno dal XLVIII al LIII definiscono questioni relative ai modi e ai tempi del sequestro degli zuccherifici comprensivi degli schiavi che vi lavorano; dell'appartenenza dei figli degli schiavi nati durante il periodo del sequestro; della presenza o meno su di essi di privilegi, ipoteche diritti feudali e signorili.

Di seguito, e fino al LVII articolo si ingiunge a chiunque abbia in affidamento degli schiavi di trattarli come farebbe un buon padre di famiglia, si stabiliscono le regole per l'affrancamento e per l'esercizio dello stesso. Una sorta di avvertimento era riservato agli schiavi affrancati i quali, seppur «liberi», dovevano continuare ad avere un «particolare rispetto» nei confronti dei loro antichi padroni, delle loro vedove e figli. Se l'eventuale ingiuria nei loro confronti era considerata estremamente grave – e per questo la punizione andava commisurata alla gravità del reato – lo stesso articolo riteneva gli affrancati liberi e dispensati

envers eux de toutes autres charges, services, & droits utiles que leurs anciens Maîtres voudroient prétendre, tant sur leurs personnes, que sur leurs biens, & successions, en qualité de Patrons.

Agli affrancati (LIX articolo) erano accordati gli stessi diritti, immunità e privilegi goduti dagli individui nati liberi ed inoltre vi era un accenno di umanitarismo nel momento in cui si voleva che la libertà acquisita dallo schiavo producesse per loro e per i loro beni

les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres Sujets.

L'ultimo articolo del Codice, il LX, nel primo comma contemplava la destinazione di un terzo delle somme ricavate dalle confische e dalle ammende all'ospedale dell'isola, mentre nel secondo comma si davano disposizioni alle autorità della Martinica, di Guadalupe e San Cristoforo affinché le Code Noir fosse letto, pubblicato, registrato e rispettato nella sua interezza, in quanto, nelle intenzioni dei legislatori, doveva sostituire tutte le regole e le consuetudini fino ad allora in vigore. In questi termini si chiude il Codice che riporta le indicazioni di rito consistenti nel luogo e nella data di presentazione, nonché nelle firme apposte sul documento:

DONNÉ à Versailles, au mois de Mars, l'an de grace mil six cens quatre-vingt-cinq, & de notre Règne le quarante-deuxième. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roy, COLBERT. Visa, LE TELLIER. Et scellé du Grand Sceau de Cire verte en lacs de Soye verte & rouge.

Nel confronto tra le due diverse edizioni del Codice, la quinta parte (quella che va dal XXXVIII al XLIII articolo), una vera e propria scure giuridica sui già impalpabili diritti dello schiavo, presenta le differenze maggiori, non solo nelle particolarità relative alle ammende per i violatori, ma soprattutto perché, il Code Noir del 1724, cerca di colpire più dura-

mente sia gli schiavi che i neri liberati. Infatti, se nel XXXVIII articolo non notiamo differenze, poiché si afferma in egual modo che

lo schiavo fuggitivo, che sarà stato in fuga per un mese, a partire dal giorno che il suo Padrone l'avrà denunciato alla Giustizia, avrà le orecchie tagliate e sarà marchiato con un fiore di Giglio su una spalla; e se recidivo per un altro mese, sempre a partire dal giorno della denuncia, gli si taglierà il garretto, e sarà marchiato sull'altra spalla, la terza volta sarà punito con la morte [la traduzione è mia].

È nel Codice del 1724 che appare l'articolo XXXIII,

(voulons que les esclaves qui auront encouru les peines du fouet, de la fleur de lis et des oreilles coupées soient jugés en dernier ressort par les juges ordinaires et exécutés sans qu'il soit nécessaire que tels jugements soient confirmés par le Conseil supérieur, nonobstant le contenu en l'article 26 des présentes, qui n'aura lieu que pour les jugements portant condamnation de mort ou de jarret coupé)

e l'articolo XXXV,

(Permettons à nos sujets dudit pays, qui auront des esclaves fugitifs en quelque lieu que ce soit, d'en faire faire la recherche par telles personnes et à telles conditions qu'ils jugeront à propos, ou de la faire eux-mêmes, ainsi que bon leur semblera),

non presenti nella vecchia edizione, e un articolo, il XXXIV, che amplia il XXXIX della versione del 1685 con pene durissime.

L'articolo XXXIII del Code Noir del 1724 così è enunciato:

vogliamo che gli Schiavi che saranno incorsi nelle pene della frusta, del fiore di Giglio e delle orecchie tagliate siano giudicati in ultima analisi dai Giudici ordinari e perseguiti senza che sia necessario che tali giudizi siano confermati dal Consiglio Supe-

riore, nonostante il contenuto dell'articolo 26 delle presenti, che avrà luogo soltanto per i giudizi recanti condanna di morte o di garretto tagliato [la traduzione è mia].

Se l'articolo XXXIX del Codice del 1685 afferma che

gli schiavi liberati che avranno dato riparo nelle loro case agli Schiavi fuggitivi saranno condannati nei confronti del Padrone alla multa di 300 libbre di zucchero per ogni giorno di trattenimento" [la traduzione è mia]

nella versione aggiornata l'ammenda viene ridotta a 30 libbre, ma si aggiunge che

le altre persone libere che avranno dato loro [gli schiavi] simile riparo, [saranno condannate a una ammenda] di dieci libbre per ciascun giorno di trattenimento. E in difetto da parte di suddetti Negri liberati o dei liberi di poter pagare l'ammenda, saranno ridotti alla condizione di Schiavi e venduti; e se il prezzo della vendita oltrepassa l'ammenda, l'eccedenza sarà consegnata all'Ospedale (la traduzione è mia)

Qui si arriva, addirittura, a considerare possibile la messa in schiavitù di persone libere accusate di aver ospitato i marrones, cioè gli schiavi in fuga. L'ultima versione del Code Noir, quindi, vuole rendere impossibile la defezione dei neri colpendo duramente il sistema stesso. È un cambiamento sostanziale, che si esplicita con il XXXV articolo della nuova versione, dove si istituzionalizza la «caccia allo schiavo evaso»:

permettiamo ai nostri Sudditi del Paese, che avranno Schiavi fuggitivi in qualunque luogo, di farne fare la ricerca dalle persone e alle condizioni che riterranno opportune, o di farla essi stessi, se così parrà opportuno a loro [la traduzione è mia].

Il resto degli articoli è immutato.

L'analisi comparativa tra i due Codici Neri, quello Colbertino del 1685 e quello del 1724 dimostra come in quello codificato nel '700 vengono eliminati gli articoli V, VII, VIII, XVIII e XXV. I motivi di questa scelta sono evidentemente spiegabili da una parte con il superamento di una politica religiosa (Cfr., G. Lafleur, *Les protestants aux îles françaises*, p. 308) tendente a salvaguardare l'unicità della religione cattolica in una Francia la cui società inizia a modificarsi a partire dalla morte di Luigi XIV e dall'altra con le necessità contingenti di una regione, come quella della Louisiana, dove fu peraltro applicato il Codice del 1724.

L'articolo V proibiva ogni azione tendente ad impedire a sudditi e schiavi il libero esercizio della religione cattolica pena una punizione esemplare:

(Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d'apporter aucun trouble ni empêchements à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire).

È evidente che siamo lontani dallo spirito dell'editto di Fontainebleau che solo 40 anni prima aveva imposto una sorta di omologazione religiosa in tutti i territori soggetti alla Corona.

L'articolo VI – che obbligava la rispetto della domenica e delle altre feste religiose impedendo di fatto il lavoro degli schiavi nei giorni indicati – restò in vigore nel Codice del 1724, diventando però V:

Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer régulièrement les jours de dimanches et de fêtes; leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l'heure de minuit

jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail; pourront néanmoins envoyer leurs esclaves aux marchés.

Il VII articolo,

Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises lesdits jours sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché, et d'amende arbitraire contre les marchands

del 1685, che proibiva di tenere il mercato degli schiavi durante i giorni festivi pena la confisca delle merci e una multa arbitraria ai mercanti che fossero stati colti sul fatto, fu invece eliminato. E la stessa cosa avvenne per l'VIII che dichiarava invalido il matrimonio contratto tra sudditi che non professassero la religione cattolica e bastardi i bambini nati da questi concubinati:

Déclarons nos sujets, qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages

Ferma restando l'idea che agli schiavi non era consentito praticare alcuna forma di commercio secondo l'art. XVIII del Code Noir del 1685,

(Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine de fouet contre les esclaves, et de dix livres tournois contre leurs maîtres qui l'auront permis, et de pareicontre l'acheteur),

sicuramente le disposizioni però cambiano da luogo in luogo. E se ciò era praticamente proibito nei territori insulari la stessa norma viene mitigata nelle colonie continentali al punto da essere eliminata nel Codice del 1724.

Dallo stesso Codice scomparirà anche il XXV articolo che prevedeva l'obbligo, da parte del padrone, di fornire ogni anno a ciascuno schiavo quattro aune di tela o due vestiti l'anno:

Seront tenus les maîtres de fournir à chacun esclave par chacun an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré desdits maîtres.

Quanto all'epilogo, contempla la possibilità di essere liberati. Sotto controllo del corpo sociale naturalmente. Con ciò prevale l'obbligo per il vecchio schiavo di ricordarsi di ciò che ha fatto per lui il suo padrone, e dunque di dovergli totale rispetto. Se insulta il suo padrone, il vecchio schiavo sarà punito con più rigore di qualsiasi altro uomo detto libero.

Le Code Noir nel Nuovo Mondo fece scuola: circa quarant'anni dopo la seconda versione del Codice la Spagna avrebbe tentato la stesura del primo Codice Negro, che vide la luce "a Santo Domingo, nell'anno 1768, quando furono elaborate alcune ordinanze per gli schiavi [...] fondendo la normativa francese con quella spagnola della prima metà del secolo XVI" (M. L. Salmeral, *Los Códigos negros...*, p. 6).

Ma se le questioni relative al mantenimento degli schiavi e alla negazione di un loro «ruolo economico e burocratico attivo» erano più o meno identiche tra il Code Noir e il Codice Negro, fin da subito, e in maniera differente, una delle preoccupazioni maggiori dei legislatori che elaborarono i codici fu, piuttosto, contrastare il

fenomeno del marronage, cioè della fuga dei neri, "proibendo loro di portare armi, avere libertà di movimento (di notte, allontanarsi dalle haciendas senza il permesso del padrone, ecc.), evitare l'opportunità di organizzare le loro fughe (in occasioni festive), accedere a determinati oggetti pericolosi (veleni), ecc., così come altre per evitare cattivi trattamenti dei padroni verso i loro schiavi" (M. L. Salmoral, *Los Códigos negros...*, p. 10)

Realtivamente agli Stati Uniti va segnalato che dalla Dichiarazione di Indipendenza presentata il 4 luglio 1776, su richiesta di due Stati schiavisti del Sud, la Georgia e la South Carolina, e addirittura, di alcuni delegati del Nord, furono omesse alcune frasi che, rivolte al re d'Inghilterra Giorgio III, condannavano la schiavitù in quanto causa primaria della violazione della dignità e della natura umana lesa nei suoi più sacri diritti di vita e libertà, della cattura e del trasporto in condizioni inumane verso un altro emisfero. Si accennava alla vergogna delle potenze miscredenti e si esortava il Re a proibire o reprimere questo esecrabile commercio.

Appena tre anni più tardi Thomas Jefferson riguardo all'emanazione di una legge concernente gli schiavi sostenne che andava promulgata dall'Assemblea Generale la regola che emancipava gli schiavi all'interno «di questo Commonwealth», ad eccezione di coloro che erano tali il primo giorno della presente sessione dell'Assemblea, e i discendenti delle femmine di questi. In pratica, con la legge del 1779, si perpetrava la discriminazione dei neri in America, e si anticipavano temi che saranno codificati più organicamente nei successivi Black Codes. Anche gli Stati Uniti, dunque, si ispirarono ai Codes Noirs francesi relati-

vamente alla loro legislazione schiavista. Con i Black Laws dello Stato dell'Ohio del 1804, i Black Codes di Washington del 1808-1812 e quelli del Mississippi del 1865 (si vedano T. B. Wilson, *The Black Codes of the South*; J. Birnbaum-C. Taylor, *Civil Rights Since 1787*) e comunque alla fine della Guerra civile americana, fu regolamentata la vita degli schiavi dalle città alle piantagioni.

Seppur codificati in maniera meno «disumana» rispetto ai Codes Noirs francesi e ai Codigos Negros spagnoli, i Black Codes americani perdureranno anche dopo l'abolizione ufficiale della schiavitù avvenuta con il Proclama del 1 gennaio 1863 da parte di Abramo Lincoln e con l'approvazione del XIII emendamento della Costituzione del 1865. Gli stati del Sud, infatti, erano fortemente restii ad applicare le nuove disposizioni al punto che il Black Code del Mississippi (una sorta di copia velata dei vecchi ordinamenti schiavisti) cercò di limitare i diritti acquisiti dagli afroamericani emancipati.

Lo studio e la ricerca sulla legislazione schiavista e coloniale tra XV e XX secolo restano aperti, soprattutto in Italia. Non solo rispetto all'analisi dei Codes Noirs, dei Codigos Negros o dei Black Codes ma anche di quei regolamenti definiti Code de l'indigénat (in realtà dei veri e propri testi legislativi) che a partire dal 1881 e fino al 1945 furono in vigore nelle colonie francesi (si veda H. Cartier, *Comment la France civilise ses colonies.*), prima fra tutte l'Algeria. Tali codici distinguevano due categorie di cittadini «les citoyens français» e «les sujets française» cioè gli Africani neri, gli Algerini, i Melanesiani ecc., nonché i lavoratori immigrati che erano sottoposti al lavoro forzato, al divieto di circolare la notte, ad una particolare tassazione. Le Code de l'in-

digénat seppur ufficialmente abolito il 22 dicembre del 1945 in realtà continuò ad essere applicato in Nuova Caledonia e Madagascar fino al 1946 (7 aprile) mentre in Algeria sopravvisse praticamente fino all'indipendenza (1962).

Fonti

AA.VV., *Acte royal [1664-1744] Recueils de reglemens, edits, declarations et arrêts: concernant le commerce, l'administration de la justice et la police des colonies françaises de l'Amérique, e les Engagés*, Paris 1744, in: <http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-84479&I=79&M=tdm> (2 ott. 2007).

Bibliografia

- M. Artola (a cura di), *Asiento*, in *Enciclopedia de Historia de España*, tomo V, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
- B. Bailyn, *Storia dell'Atlantico*, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.
- R. Blackburn, *The making of New World slavery: from the Baroque to the Modern, 1492-1800*, New York, Verso, 1997.
- J. Birnbaum-C. Taylor, (a cura di), *Civil Rights Since 1787: a Reader on the Black Struggle*, New York, New York University Press, 2000.
- H. Cartier, *Comment la France civilise ses colonies. Suivi par Code de l'indigénat, code d'esclavage*, Paris, Editions les Nuits rouges, 2006.
- F. Céliègne-Limègre, *L'économie coloniale des antilles françaises au temps de l'esclavage*, in *L'économie de l'esclavage colonial*, Paris, CNRS Éditions, 2002.
- T. Chapais (a cura di) *The Great Intendant*, Toronto, Brook & company, 1914.
- B. Davidson, *Madre nera. L'Africa nera e il commercio degli schiavi*, Torino, Einaudi, 1966.
- M. Gordon, *Slavery in the Arab World*, New York, New Amsterdam Books, 1990.
- O. P. Grenouilleau, *La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale*, Bologna, il Mulino, 2006.
- G. Havard-C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, Paris, Flammarion, 2003.
- G. Lafleur, *Les protestants aux îles françaises du Vent sous l'ancien Régime*, Société d'Histoire de la Guadeloupe, Basse-Terre, 1987.

- P. Manning, *Slavery and African Life: Occidental, Oriental and African Slave Trades*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- E. M'Bokolo (a cura di), *L'Afrique entre l'Europe et l'Amérique: le rôle de l'Afrique dans la rencontre de deux mondes (1492-1992)*, Paris, Edizioni Unesco, 1995.
- J. Meyer, *Des origines à 1763*, in R. Ageron, (a cura di) *Histoire de la France coloniale*, vol. 1, *Des origines à 1914*, Paris, Armand Colin, 1991.
- S. W. Mintz, *Storia dello Zucchero*, Torino, Einaudi, 1990.
- A. Piccioni, *In catene: storia della tratta degli schiavi*, Scandicci, La Nuova Italia, 1991.
- G. Pietrostefani, *La tratta atlantica: genocidio e sortilegio*, Milano, Jaca Book, 2000.
- J. Pritchard, *In Search of Empire. The French in the Americas, 1670-1730*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- J. Reader, *Africa. Biografia di un continente*, Milano, Mondadori, 2001.
- F. Renault-S. Daget, *Les traites négrières en Afrique*, Paris, Karthala, 1985.
- C. Taubira-A. Castaldo (a cura di), *Code Noir, de l'esclavage aux abolitions*, Paris, Éditions Dalloz, 2006.
- J. Thornton, *Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
- M. R. Turano, F. Degli Atti, *Les traites négrières*, in *Pour une histoire de l'Afrique* (sous la direction de M. R. Turano, P. Vandepitte), Lecce, Argo, 2003.
- L. Sala-Moulins, *Le Code Noir ou le calvaire de Canaan*, 4^a ediz., Paris, Puf, 2006.
- M. L. Salmoral, *Los Códigos negros de la América Española*, Ediciones Unesco-Universidad de Alcalá, 1996.
- T. B. Wilson, *The Black Codes of the South*, Alabama, University of Alabama Press 1965.
- H. S. Klein (a cura di), *The Atlantic Slave Trade*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.